

ID 16775



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

630/F23

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 721 Atto 126 del 2019

Importo € 302,50

Disponibilità Cap. 122 Bil. 2019

Messina 18-3-19 *FB* Il Funzionario

DECRETO DIRIGENZIALE N. 126 /DA del 13 MAR 2019

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 842/17 del Tribunale di Messina - Intelisano c/ CAS.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 27/02/2019 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia dell'Entrate di Messina, la cartella di pagamento n° 2017/002/sc/000000842/0/002 per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 302,50 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Messina n° 842/17 emessa a favore della Intelisano, che si allega;

Che tale pagamento di € 302,50, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

Che il pagamento della somma di € 302,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi **entro il 23/04/2019**;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma di € 302,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Liquidare, tramite Modello F 23 predeterminato allegato e compilato, l'importo di € 302,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina da effettuare **entro il termine del 23/04/2019**.

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

FASE
22/75

MODULARIO
F-TASSE - 18 bis



MOD.16 MECC (Tasse)

630

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2017/002/SC/000000842/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

Il DIRETTORE
PROVINCIALE PRIOLO TOMMASO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO 98122 MESSINA (ME)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000842/2017

DEL 23/03/17 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:


AI SENSI DELL'AART. 8 TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/1986 E' STATA APPLICATA UNA IMPOSTA DI REGISTRO DI EURO 285,00. PROCEDIMENTO TRA INTELISANO CONTRO CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE. LA COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL'UFFICIO ENTRO 10 GG. DALL'AVVENUTO PAGAMENTO PER POSTA ALL'INDIRIZZO: VIA S. CECILIA N. 45/C-98123 MESSINA, O
VIA FAX AL NUMERO 0909412828, O VIA E-MAIL A : DP.MESSINA@AGENZIAENTRATE.IT;
O
DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT.

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 5073
del 27-02-2019 Sez. A



le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	285,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
	TOTALE DOVUTO	302,50 EURO



IL DIRETTORE PROVINCIALE
PRIOLO TOMMASO

Il Capo Team
Gestione e Controllo Atti A/1
Salvatore Chines*
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo

Sentenza n. 842/2017 pubbl. il 22/03/2017
RG n. 90000893/2010
Repert. n. 1112/2017 del 23/03/2017



**TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Assunta Cardamone, ha pronunciato la seguente

SENTEZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 90000893/2010 Reg. Gen. introitata all'udienza del 22 marzo 2017 e vertente

TRA

INTELISANO DANIELA, C.F. NTLDNL85R50F1580, nata a Messina il 10.10.1985 e residente in Taormina, Via Degli Ulivi n. 5/b, elettivamente domiciliata in Taormina, Via Bastione n. 6, presso lo studio dell'avv. Mariella Muscolino, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- ATTRICE -

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Messina C.da Scoppo, elettivamente domiciliato in Taormina, Via R. Kitson, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Perdichizzi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;

- CONVENUTO -

OGGETTO: incidente stradale - responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni

CONCLUSIONI: all'udienza del 22 marzo 2017 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Intelisano Daniela, ha citato in giudizio davanti a questo Tribunale il Consorzio per le autostrade Siciliane, esponendo:

AVV. MARISEA MUSCOLINO
VIA BASTONE, 6
18039 TAORMINA (ME)

Sentenza n. 842/2017 pubbl. il 22/03/2017
RG n. 90000893/2010
Repert. n. 1112/2017 del 23/03/2017

CONFERMATA

VERBALE DI UDIZIONE


Il giorno 22/03/2017 all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, dott. Assunta Cardamone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000893 dell'anno 2010 del ruolo generale degli affari contenziosi.

È presente l'avv. Berrita per delega dell'avv. Muscolino, il quale discute oralmente la causa e chiede che la causa sia decisa.

Il G.I.

Provvede come da separato provvedimento.

Il Giudice



F.U. n° 33 del 03/08/2017

UFFICIO CESSIONI

SEZIONE ESERCIZIO

DELIBERA CON UFFICIO DIUSTA &
CIPOLLA - se riconosciuto
Fiorilli - figlio -

2807

Al riguardo, è bene precisare che il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa, rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Si ritiene, pertanto, di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati dati dalla media dei precedenti giudiziari operando una personalizzazione ove il caso presenti delle specificità; i suddetti parametri predeterminati e standardizzati coincidono, in questo caso, con i valori del D.lgs. 209/2005 come aggiornati dal D.M. del 19 luglio 2016 per l'inabilità temporanea (euro 46,10 al giorno) e con il sistema del punto stabilito dallo stesso D.lgs. 209/2005 per il calcolo della invalidità permanente che configuri microinvalidità.

Pertanto, va liquidata all'attrice per l'inabilità temporanea la somma di euro 1.164,03. Per l'invalidità permanente al 6% in un soggetto di anni 23 all'epoca del sinistro va liquidata la somma di euro 7.537,57. La somma così determinata, complessivamente euro 8.701,60, non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un., 17/2/95 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.

Non si individuano altre significative voci di danno non patrimoniale e, segnatamente, quanto al danno morale ed al danno esistenziale, vale ciò che sopra si è detto sulla unicità del danno non patrimoniale; mentre non si individuano, né sono state dedotte altre peculiarità tali da determinare una ulteriore incremento (c.d. personalizzazione) della liquidazione del danno non patrimoniale, né in termine di specifica sofferenza soggettiva né in termini di lesione ad altri beni protetti.

Sentenza n. 842/2017 pubbl. il 22/03/2017
RG n. 90000893/2010
Repert. n. 1112/2017 del 23/03/2017

Sul piano invece del danno patrimoniale, si ritiene che null'altro importo debba liquidarsi all'attrice a tale titolo, in considerazione del fatto che il CAS ha già provveduto a liquidare l'importo del danno subito dal mezzo con il quale l'attrice percorreva il tratto autostradale, come asserito da parte attrice nella memoria istruttoria del 29.11.2011.

Le spese mediche, seppur dichiarate, non sono state documentate, sicché nulla si può riconoscere a tale titolo.

3. Le spese, comprese quelle di CTU liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di INTELISANO DANIELA, per la causali esposte in motivazione, della somma di euro 8.701,60 oltre gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali;

2) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore di INTELISANO DANIELA delle spese processuali, che liquida in euro 425,90 per spese ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

3) pone le spese di clu, come liquidate in separato decreto, a carico di parte convenuta.

Così deciso in Messina 22 marzo 2017

letto in udienza alle ore 19:00

Deposato in Cancelleria
23/3/2017
Messina.....
IL FUNZIONARIO CANCELLARIO
(Dott.ssa Stefania DONATO)

Il Giudice
(dott.ssa Assunta Cardamone)